



Polizza di tutela legale per i manager d'azienda

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: Difesa Manager - Contraenza Persona Fisica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del manager, nell'ambito delle attività e delle mansioni da esso svolte e per la circolazione stradale per ragioni di servizio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) può essere scelta tra le seguenti combinazioni:

Massimale per sinistro	Massimale per anno
11.000 euro	illimitato
21.000 euro	illimitato
31.000 euro	illimitato
50.000 euro	illimitato
75.000 euro	illimitato
100.000 euro	500.000 euro
150.000 euro	500.000 euro
200.000 euro	500.000 euro

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale;
- ✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell'Assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza.

È possibile estendere la garanzia, come opzione che prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- ✓ Ambito amministrativo: per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge
- ✓ Ambito penale: per la copertura di fatti avvenuti prima della decorrenza dell'Assicurazione, purché non siano conosciuti dall'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza (retroattività della garanzia per procedimenti penali);
- ✓ Ambito contrattuale: (vertenze contrattuali nei confronti della società).



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **non copre**:

- x i manager di enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
- x i fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento o nei casi di patteggiamento, prescrizione del reato, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serate;
- x Le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore e relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
- x le controversie e i procedimenti relativi a compravendita e costruzione di immobili;
- x le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- x le controversie tra Assicurati;
- x le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d'azienda.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
- ! controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, in assenza di polizza di responsabilità civile e patrimoniale;
- ! controversie di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "vertenze nei confronti della società";
- ! controversie e procedimenti il cui valore economico è inferiore a 500 euro;
- ! le spese della citazione in giudizio della compagnia di RC superiori a € 1.500,00.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile per l'Assicurato;
- ! le spese poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! le spese rimborsate dalla controparte;
- ! le spese per l'intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio e gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! le spese per incarichi a legali e periti non concordati con DAS;
- ! le spese del legale per attività non svolte e dettagliate in parcella;
- ! le spese per esecuzione forzata oltre il terzo tentativo;
- ! le spese ulteriori rispetto a quelle del legale per transazioni con la controparte che non siano state autorizzate da DAS.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali;
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per controversie di natura contrattuale;
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- È necessario pagare i premi o le rate di premio successive;
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato (cambiamento della mansione e/o fatturato dell'impresa).

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale deve richiedere e ottenere da DAS l'autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in Polizza e dipende dalla classe di rischio. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se nel frontespizio della polizza, nell'apposito spazio a disposizione, non è indicato "indicizzazione esclusa", il massimale, le eventuali indennità assicurate e il premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT.

Il Premio può essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- se il Contraente non intende rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il Contraente non ha più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per termine del rapporto con il manager Assicurato), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a [DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona](#);
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di Tutela Legale per i Manager d'Azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: Difesa Manager – Persona Fisica

DIP Aggiuntivo aggiornato al 10/12/2018



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it. L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.


Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,56 milioni di euro


Requisito patrimoniale minimo: 8,80 milioni di euro

Fondi propri ammissibili alla copertura: 47,18 milioni di euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 241%

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Opposizione alle sanzioni amministrative	La garanzia opera nel caso in cui l'Assicurato debba presentare opposizione davanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Retroattività della garanzia per procedimenti penali	La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere, in base alla scelta del contraente: 1anno; 3anni; 5anni, prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuta conoscenza nel periodo di validità della polizza.
Vertenze contrattuali nei confronti della società	La garanzia tutela i diritti dell'Assicurato qualora debba sostenere controversie contrattuali nei confronti della società indicata in polizza, relative: <ul style="list-style-type: none">• alla responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni;• al rapporto di collaborazione/mandato.
Estensione della garanzia agli incarichi in altre società assicurate	Le garanzie sono estese all'esercizio delle mansioni e incarichi dell'Assicurato presso ulteriori società aventi sede in Italia, da indicare in polizza.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni specifiche per le singole opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Opposizione alle sanzioni amministrative	La garanzia non vale per opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a € 1.000,00.
Retroattività della Garanzia per Procedimenti Penali	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e nella descrizione delle garanzie.
Vertenze contrattuali nei confronti della società	La garanzia inoltre non vale per le controversie contrattuali nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza. Tale limitazione non vale se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. L'opzione non può essere sottoscritta e acquistata da manager con retribuzione annua lorda superiore a 1 milione di euro.
Estensione della garanzia agli incarichi in altre società assicurate	La garanzia non vale per mansioni e incarichi svolti in società non identificate in polizza o con sede legale in un Paese estero.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta tempestivamente per iscritto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
	Assistenza diretta: DAS gestisce la fase stragiudiziale, direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'Assicurato.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 15 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Manager che svolgono mansioni presso Aziende private.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Sulla base delle convenzioni di collocamento, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025 - e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'Ivass, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO		Pg. 1
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE	Artt. 1-9	Pg. 2
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI	Artt. 10-16	Pg. 5
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Artt. 17-29	Pg. 6



GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse sono riportati con testo sottolineato.

Le parole evidenziate nel testo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nella sezione Definizioni.



DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

ARBITRATO	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURATORE	La compagnia di assicurazioni
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAVVENZIONE	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
CONTRAENTE	Chi stipula il contratto di assicurazione.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
DELITTO	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
DIRITTO CIVILE	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto.
DOLOSO	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge
FATTO ILLECITO	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. Tra il danneggiato e il responsabile della condotta illecita non vi è alcun rapporto contrattuale o, qualora questo vi sia, non è collegato all'evento dannoso.
MASSIMALE	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
PARTI	Il Contraente e DAS
PATTEGGIAMENTO	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare. (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo, ma rinuncia anche a far valere la propria innocenza.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
PRESCRIZIONE DEL REATO	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli articoli artt. 157-161
SANZIONE AMMINISTRATIVA	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SPESE PERITALI	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
SPESE DI GIUSTIZIA	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE



ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO

- 1.1. DAS assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e negli articoli successivi, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nei seguenti ambiti:
- negli eventi relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la società Contraente, ed eventuali società controllate e/o collegate a essa aventi sede legale in Italia purché tali incarichi siano stati autorizzati dalla Contraente o, nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica, nell'esecuzione delle proprie mansioni e incarichi presso la/e società indicata/e in Polizza;
 - negli eventi relativi alla circolazione stradale con veicoli a motore effettuata per ragioni di servizio che coinvolgono l'Assicurato.
- 1.1.1. L'Assicurazione è prestata esclusivamente in relazione a mansioni e incarichi esercitati dall'Assicurato presso soggetti che non siano enti pubblici o società a partecipazione pubblica.
- 1.2. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:
- sia sottoposto a procedimento penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale/tributaria e amministrativa;
 - debba sostenere controversie relative a Danni Extracontrattuali subiti per Fatto illecito di terzi;
 - debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni Extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile o D&O e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, DAS garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 1.500.00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
- 1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per Sinistro;
 - Spese Peritali;
 - Spese di Giustizia nel procedimento penale;
 - spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
 - spese legali conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, purché siano state autorizzate da DAS;
 - spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
 - spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, purché sia successivamente instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
 - spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
 - spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
 - spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di tre tentativi;
 - contributo unificato di iscrizione a ruolo.
- 1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, DAS assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:
- le spese per l'assistenza di un interprete;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
- 1.5. Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



ARTICOLO 2 - COSA È ASSICURATO CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: ESTENSIONI FACOLTATIVE

A scelta del Contraente, le garanzie possono essere estese ai seguenti ambiti:

2.1. Opposizione alle sanzioni amministrative

La garanzia vale nel caso in cui l'Assicurato debba presentare opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.00. Questa garanzia non vale per l'ambito della circolazione stradale indicato all'art. 1.1 lett. b). A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2.2. Retroattività della garanzia per procedimenti penali

La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del presente contratto così come definito all'art. 18. Il periodo di retroattività è indicato in Polizza e dipende dall'opzione scelta dal Contraente tra quelle disponibili.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'Assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente dichiarano di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento per fatto imputabile all'Assicurato.

2.3. Vertenze contrattuali nei confronti della società

Questa garanzia può essere sottoscritta solo nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora debba sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale nei confronti della società indicata in Polizza, relative:

- alla responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni ed incarichi;
- al proprio rapporto di collaborazione/mandato.

2.4. Estensione della garanzia agli incarichi in altre società assicurate

Questa garanzia può essere sottoscritta solo nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica.

Le garanzie previste agli artt. 1 e 2 sono estese all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso ulteriori società, aventi sede legale in Italia, indicate in Polizza e per le quali sia stato corrisposto il Premio aggiuntivo.



ARTICOLO 3 - CHI E' ASSICURATO

3.1 Nel caso di Polizza stipulata da un Contraente persona giuridica, le garanzie operano a favore delle persone che svolgono le proprie mansioni e incarichi presso il Contraente indicate nell'allegato "Elenco rischi". Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore di tali soggetti qualora:

- il Sinistro sia regolarmente insorto in corso di validità dell'Assicurazione, ma al momento della denuncia di Sinistro l'Assicurato non sia più al servizio del Contraente;
- non intenda autorizzare DAS a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l'Assicurato.

3.2. Nel caso di Polizza stipulata da persona fisica, le garanzie operano a favore del Contraente.

3.3. Le garanzie operano a condizione che l'attività svolta dall'Assicurato sia conforme al ruolo indicato in Polizza, in base alla seguente suddivisione in ordine di rischio crescente:

Classe di rischio	Attività svolta dall'Assicurato / Descrizione del rischio
Classe 1	Quadro, funzionario, responsabile privacy
Classe 2	Dirigente, procuratore speciale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Classe 3	Membro di Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, revisore, <u>che non hanno la rappresentanza legale della Società</u>
Classe 4	Legale rappresentante di società con fatturato inferiore a 1 milione di euro
Classe 5	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 1 milione e 2 milioni di euro
Classe 6	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 2 milioni e 4 milioni di euro
Classe 7	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 4 milioni e 10 milioni di euro
Classe 8	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 10 milioni e 25 milioni di euro
Classe 9	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 25 milioni e 50 milioni di euro
Classe 10	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 50 milioni e 100 milioni di euro

3.4. Se un Assicurato esercita contemporaneamente attività e mansioni corrispondenti a più ruoli, deve essere assicurato secondo il ruolo con il rischio più elevato.

3.5. Se un Assicurato esercita il ruolo di legale rappresentante di più Società, deve essere assicurato tenendo conto della somma dei fatturati delle singole Società.



ARTICOLO 4 - ATTIVITA' ASSICURATE

4.1. Le garanzie sottoscritte sono operanti in relazione all'attività assicurata dalla/e società indicata/e in Polizza, che risulti da specifica indicazione in Polizza, dall'oggetto sociale o da visura camerale.

4.2. Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il Contraente o la società assicurata modificano o integrano l'attività o l'oggetto sociale, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo l'obbligo da parte del Contraente di comunicare tali variazioni a DAS entro la prima scadenza annuale dell'Assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 24.



ARTICOLO 5 - SOMME ASSICURATE (MASSIMALE)

DAS si farà carico del rischio di assistenza legale nei limiti del Massimale per Sinistro indicato in Polizza.

Il Massimale per anno assicurativo è:

- illimitato, nel caso in cui il Massimale per Sinistro indicato in Polizza sia inferiore a 75.000 euro;

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- pari a 500.000 euro, nel caso in cui il Massimale per Sinistro indicato in Polizza sia superiore a 75.000 euro.
- In caso di procedimento penale derivante da violazioni di norme fiscali e tributarie, l'eventuale anticipo delle spese legali sostenute dall'Assicurato in attesa di definizione del giudizio non potrà superare il 20% del Massimale indicato in Polizza; fatto salvo l'obbligo di restituzione di quanto anticipato secondo quanto indicato all'art. 9.1 lett. b).

ARTICOLO 6 - DOVE VALE LA COPERTURA

- 6.1. Le garanzie riguardano i Sinistro che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - a) nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa
 - b) nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- 6.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 7 - QUANDO UN EVENTO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

- 7.1. Un evento è considerato in garanzia se avviene:
 - a) trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione, nel caso di controversie contrattuali previste dall'art. 2.3 e per la garanzia di chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile o D&O prevista all'art. 1.2. lett. c);
 - b) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, negli altri casi.
- 7.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
- 7.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
 - a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali;
 - b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
 - c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
- 7.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale);
- 7.5. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

ARTICOLO 8 - CLAUSOLA DI CONTINUITA'

- 8.1. La garanzia si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di una precedente Polizza di tutela legale sottoscritta dal Contraente anche con altro Assicuratore e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
 - a) la presente Polizza di DAS deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente Assicuratore;
 - b) l'Assicurato deve aver tempestivamente denunciato il Sinistro al precedente Assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;
 - c) l'evento deve essere denunciato a DAS entro il periodo di validità del presente contratto.
- 8.2. DAS avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle garanzie previste sia dalla Polizza del precedente Assicuratore che in quella di DAS.

ARTICOLO 9 - COSA NON E' ASSICURATO

- 9.1 La garanzia è esclusa:
 - a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500,00 euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie;
 - b) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, Patteggiamento o Prescrizione del reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all'Assicurato, e in solido al Contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
 - c) per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie sottoscritte;
 - d) per controversie riguardanti diritti d'autore, marchio, brevetto, proprietà intellettuale, esclusiva, concorrenza sleale;
 - e) per controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, in assenza di Polizza di responsabilità civile e patrimoniale (D&O);
 - f) per controversie relative a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda;
 - g) per controversie relative alla compravendita o alla costruzione di beni immobili;
 - h) per controversie e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
 - i) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà o all'utilizzo di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
 - j) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per eventi conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - k) per le controversie contrattuali, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Vertenze contrattuali nei confronti della Società" eventualmente sottoscritta dal Contraente;
 - l) se la Polizza è stata sottoscritta da un Contraente persona giuridica e questi si oppone alla prestazione della garanzia da parte di DAS a favore dell'Assicurato, secondo quanto previsto all'art. 3.1, lett. a) e b);
 - m) per controversie tra più Assicurati.

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

9.2 Negli eventi della circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l'Assicurato:

- guida con patente non valida o revocata;
- guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro;
- guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
- è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 di Codice della Strada, a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, Patteggiamento o Prescrizione del reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all'Assicurato, e in solido al Contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.


ARTICOLO 10 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si farà carico delle seguenti spese:


- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 13 e 14;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato all'art 1.3 lett. b);
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il terzo tentativo;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI

ARTICOLO 11 - COME RICHIEDERE L'INTERVENTO DI DAS: LA DENUNCIA DI SINISTRO

- 11.1. Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde  **800 849090**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
- 11.2. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
- 11.3. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
- 11.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

ARTICOLO 12 - COME RICHIEDERE LA CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde  **800 849090**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

- 13.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
 - ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
 - per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
- 13.2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
 - sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad una azione civile promossa da terzi;
 - se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
- 13.3. Se DAS ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivida il parere di DAS può, in alternativa all'Arbitrato previsto all'articolo 17, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
- 13.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 13.5. In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. In caso di procedimento penale per Delitto o Contravvenzione di natura dolosa, gli eventuali anticipi sulle spese legali richiesti dall'Assicurato ed erogati da DAS, dovranno essere restituiti qualora non vi sia derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, Patteggiamento o Prescrizione del reato o non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile.
- 13.6. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
 - c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

ARTICOLO 14 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 10 lett. c), anche una volta ottenuta la conferma a procedere DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

ARTICOLO 16 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

- 16.1. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.
- 16.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ARTICOLO 17 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

- 17.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- 17.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 17.3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
- 17.4. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 18 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE – PERIODO DI VALIDITA'

- 18.1. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza. Se l'Assicurazione è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
- 18.2. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

L'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente se non viene disdetta per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all'art. 25.2.

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 20 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

- 20.1. Il costo dell'Assicurazione, detto Premio, è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest'ultimo caso il Premio viene aumentato del 3% ed è previsto l'addebito di un diritto fisso di emissione per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.
- 20.2. Il Premio deve essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 21 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la Polizza prevede un Premio indicizzato, il Massimale e il Premio sono calcolati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il Massimale e il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
- qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il Massimale, il Premio superassero il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il Contraente sia DAS possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il Massimale, il Premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il Contraente in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 22 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO

22.1. Se il Contraente non ha più bisogno dell'Assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il Contraente di pagare le rate di Premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.

22.2 Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- se il Contraente è una persona fisica: in caso di decesso, interdizione o inabilitazione;
- se il Contraente è una persona giuridica: in caso di fallimento, richiesta di apertura di una procedura concorsuale, di amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.

A seguito di tali circostanze, i Sinistri gestiti da DAS proseguono per l'azione in giudizio in corso fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio; non verranno garantite le successive azioni o i successivi gradi di giudizio, con liberazione da parte di DAS da ogni ulteriore prestazione.

22.3. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, sia il Contraente sia DAS possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 23 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

23.1. Il Contraente deve a fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio.

23.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'Assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

ARTICOLO 24 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

24.1. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato; in particolare, il Contraente è tenuto a comunicare annualmente il fatturato della società qualora la Polizza assicuri uno o più legali rappresentanti e se l'importo del nuovo fatturato prevede una variazione della classe di rischio indicata all'art. 3. Tale variazione comporta l'emissione di una appendice integrativa o, se il Contraente è una persona fisica, la sostituzione della Polizza.

24.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del Premio, fatto salvo il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

24.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

24.4. Nel caso di Polizza intestata a una persona giuridica, il Contraente può richiedere l'inserimento di nuovi Assicurati in corso d'anno, a fronte del pagamento del rateo di Premio per il periodo intercorrente tra la data di inserimento e la data di scadenza; in tal caso si procederà con l'emissione di un'appendice integrativa. La garanzia nei confronti dei nuovi Assicurati è operante dalla data di pagamento.

24.5. Il Contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 25 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON DAS

25.1. Tutte le comunicazioni che l'Assicurato e il Contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere rilasciate per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la Polizza è assegnata.

25.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona

DIFESA MANAGER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

b. mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesa@gale@pec.das.it

25.3. Per denunciare un **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà seguire le modalità indicate all'art. 11; per richiedere una consulenza legale telefonica dovrà seguire quanto indicato all'art. 12.

25.4. Per esercitare il recesso a seguito di **Sinistro** il **Contraente** dovrà seguire le modalità indicate all'art. 22.3.

25.5. Qualora il contratto sia intermediato da un broker, le comunicazioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** fanno al broker impegnano **DAS** a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da **DAS** al broker si intende come fatta all'**Assicurato** o al **Contraente**.

ARTICOLO 26 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

26.1. Se il **Contraente** e/o l'**Assicurato** hanno stipulato altre **Assicurazioni** per la copertura dello stesso rischio, nel caso si verifichi un **Sinistro** devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

26.2. Qualora il **Contraente** o l'**Assicurato** omettano intenzionalmente tale comunicazione, **DAS** non procederà a erogare alcuna prestazione.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il **Contraente** e/o l'**Assicurato**.

ARTICOLO 28 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del **Contraente**, anche se il loro pagamento fosse stato anticipato da **DAS**.

ARTICOLO 29 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE DEL CONTRATTO

L'**Assicurazione** è regolata dal presente contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

Condizioni di Assicurazione modello CA2018/DMG - Documento aggiornato a maggio 2018

Il Contratto di Assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I